



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF023 SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E VETERINARIA
DPF023004 UFFICIO SANITÀ ANIMALE**

DGR n. 29 del 28/01/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL TARIFFARIO IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA PER PRESTAZIONI RICHIESTE DA TERZI NEL PROPRIO INTERESSE ED EFFETTUATE DALLE ASL DELLA REGIONE ABRUZZO.



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO
DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	28/01/2026	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF023 SERVIZIO Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria
DPF023004 Ufficio Sanità Animale

OGGETTO: Approvazione del tariffario in materia di Sanità pubblica Veterinaria per prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse ed effettuate dalle ASL della Regione Abruzzo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 14 agosto 1991 n.281;

VISTA la Legge 18 dicembre 2013 n.47;

VISTA la Legge Regionale n.77 del 14.09.1999;

CONSIDERATO che l'art.4 della succitata L.R. n.77/99 stabilisce, tra le competenze dell'Esecutivo regionale, anche quella relativa alle "tariffe";

CONSIDERATO il R.D. 27.07.34 n.1265 - T.U.LL.SS. - postulante che i privati richiedenti prestazioni per il loro esclusivo interesse ai servizi sanitari pubblici per la medicina legale, l'igiene ambientale e la prevenzione (art. 42 c. 88) nonché le certificazioni, gli accertamenti e le indagini relative alle competenze veterinarie (art. 61), sono tenuti al pagamento delle prestazioni richieste sulla base di un apposito tariffario;

TENUTO CONTO della Legge 23.12.78 n.833, istitutiva del S.S.N.;

CONSIDERATO che in base all' art. 1 comma 4 del D. Lgs n° 32/2021, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per i quali non sono previste tariffe armonizzate nel decreto legislativo n° 32/2021, possono determinare proprie tariffe, nel rispetto del titolo II, capo VI, del regolamento UE 2017/625 e fatte salve le esclusioni di cui al comma 6 e le maggiorazioni stabilite dall'articolo 8 dello stesso decreto;

VISTO Il Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l'articolo 17 che prevede:

- al comma 1, "...spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare";
- al comma 2, "...gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi";

CONSIDERATO altresì, che il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, prevede nel particolare l'art. 79 "Tariffe o diritti obbligatori";

RICHIAMATA la Comunicazione della Commissione 2022/C 467/02 relativa all'attuazione del Regolamento (UE) 2017/625, sopra indicato, che definisce gli ambiti di applicazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di competenza delle Autorità sanitarie, nonché le modalità di finanziamento delle medesime attività;

RICHIAMATO il D. Lgs. 27/2021 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, che prevede all’articolo 2, comma 1 che “Il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali”;

RICHIAMATO il DPCM 12 gennaio 2017 che definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale, lo stesso esclude dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) le prestazioni che, pur costituendo un compito istituzionale delle strutture sanitarie, sono erogate con oneri a totale carico del richiedente.

PRESO ATTO che il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117*”, dispone in particolare:

- all’articolo 1, comma 2: “.....le Autorità competenti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, applicano e riscuotono le tariffe previste dal presente decreto”;
- all’articolo 1, comma 3 “le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti”;
- all’articolo 1, comma 4: “Il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per i quali non sono previste tariffe armonizzate nel presente decreto, possono determinare proprie tariffe, nel rispetto del titolo II, capo VI, del regolamento e fatte salve le esclusioni di cui al comma 6 e le maggiorazioni stabilite dall’articolo 8 del presente decreto”;

DATO ATTO che la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 2183 del 15 ottobre 1999 ha approvato l’aggiornamento delle tariffe in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria per prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse ed effettuate dalle Aziende U.S.L. della Regione Abruzzo, successivamente aggiornate con la D.G.R. 1101/2000 che reca “Approvazione della tariffa giornaliera per la custodia dei cani presso i canili sanitari e delle disposizioni varie ai sensi della L.R. 86/99”;

CONSIDERATO che la disciplina delle tariffe di cui sopra ha subito un primo profondo cambiamento con il D. Lgs. 194/2008 che ha stabilito le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del Reg. CE n. 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, reso ancora più innovativo con l’entrata in vigore del D. Lgs. 32/2021;

PRESO ATTO che il D. Lgs. 32/2021 ha abrogato il decreto legislativo 194/2008 ed ha adeguato i controlli ufficiali, eseguiti dalle autorità competenti per verificare la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare, alle nuove regole europee stabilite dal Reg. (UE) 2017/625; lo stesso si pone come scopo quello di garantire l’applicazione della normativa in materia di: settore alimenti e sicurezza alimentare; materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA); mangimi; salute animale; sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; benessere degli animali e immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

PRESO ATTO altresì che in merito a quanto sopra, con la nota prot. RA n. 0205414/23 del 12/05/2023 avente per oggetto “Indirizzi operativi per il pagamento delle tariffe di cui al D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.” nonché per la rendicontazione, il trasferimento e l’impiego delle somme riscosse, stesura definitiva a seguito dei suggerimenti pervenuti dalle ASL. regionali.” la Regione Abruzzo ha stabilito, tra l’altro, che i competenti Servizi delle ASL devono dare applicazione alle tariffe previste dal D. Lgs. 32/2021 relative alle procedure inerenti ai settori sopra elencati; **DATO ATTO** che, in relazione a quanto sopra, considerato che le tariffe regionali sono a tutt’oggi applicabili per le sole attività non previste dal D. Lgs. 32/2021, ed è necessario pertanto aggiornare le prestazioni e le relative tariffe;

RICHIAMATI gli incontri tenuti presso il Dipartimento Sanità con i Dirigenti ASL della Regione Abruzzo in data 02/12/2025 ed in data 11/12/2025;

RICHIAMATO altresì l’incontro tenutosi presso il Dipartimento Sanità con le Associazioni di categoria più rappresentative il giorno 22/12/2025;

RITENUTO necessario, per le ragioni sopra citate, di approvare il tariffario regionale al fine di uniformare le prestazioni veterinarie nella Regione Abruzzo e finalizzare le risorse alle ASL., in accordo ai principi di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 32/2021, ponendo una misura massima oraria ad alcune prestazioni previste dal D. lgs n° 32/2021, ed al fine di dare una corretta applicazione delle prestazioni effettuate dai Servizi Veterinari delle ASL a favore dei privati e delle relative tariffe che non ricadono nell’ambito di applicazione del Reg. (UE) 2017/625 e del D. Lgs. n. 32/2021 oppure erogate su delega degli OSA/OSM (Operatori del Settore Alimentare e/o dei Mangimi), con lo scopo di migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali;

CONSIDERARO che la Regione Abruzzo riconosce il valore sociale dell’applicazione del microchip agli animali da compagnia così come riportato nella DGR n. 925 del 31.12.2025 avente ad oggetto: “*APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO RECANTE “MISURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL’ANAGRAFE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA NELLA REGIONE ABRUZZO, PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE, REGISTRAZIONE, MOVIMENTAZIONE, RILASCIO DEI PASSAPORTI E AUTORIZZAZIONE E DELEGA AI MEDICI VETERINARI NON UFFICIALI AUTORIZZATI”*;

RITENUTO necessario, pertanto, adottare il presente atto così come descritto nelle premesse che si intendono integralmente riportate;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è conseguente ad una puntuale istruttoria condotta dagli uffici competenti;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 concernente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo”;

DATO ATTO CHE:

1. Il Dirigente del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

2. il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;
con i voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in narrativa:

1. di approvare il Tariffario Regionale che contempla il pagamento di prestazioni erogate dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL regionali per le quali non sono previste tariffe armonizzate dal D. Lgs. n° 32/2021, di cui all' **Allegato A** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che lo stesso si applichi nei confronti di persone fisiche e giuridiche di diritto privato, degli Enti Pubblici Economici, degli Enti dell'Amministrazione Statale, ivi comprese le Aziende Autonome, e gli Enti locali con esclusione delle prestazioni che per previsione normativa, debbono essere effettuate gratuitamente dalle ASL;
2. di stabilire che il Tariffario Regionale di cui sopra sostituisce quanto approvato con la D.G.R. 2183/1999 "Aggiornamento tariffe in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria per prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse ed effettuate dalle Aziende U.S.L. della Regione Abruzzo" e la D.G.R. 1101/2000 "Approvazione della tariffa giornaliera per la custodia dei cani presso i canili sanitari e delle disposizioni varie ai sensi della L.R. 86/99";
3. di stabilire che i competenti Servizi veterinari delle ASL applichino e riscuotano le tariffe previste dal presente atto a partire dal 30° giorno dalla data di pubblicazione sul BURA;
4. di ribadire, come previsto dall' art. 1 comma 6 del D. Lgs n° 32/2021, le tariffe del decreto non si applicano:
 - a) agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - b) alle Associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
5. di ribadire che, per quanto riguarda l'applicazione del microchip agli animali da compagnia, tale applicazione viene effettuata dalle ASL in modo gratuito per le categorie protette (cani per non vedenti), per i cani destinati alle emergenze sociali (cani delle forze dell'ordine, della protezione civile e della sicurezza pubblica, della difesa e dei vigili del fuoco) e per le categorie sociali particolarmente svantaggiate (cani di soggetti economicamente deboli o dei senza fissa dimora) e secondo quanto stabilito dalla DGR n°925 del 31.12.2025;
6. di stabilire, che i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe previste dal presente atto, seguono la rendicontazione prevista dal D. Lgs. n° 32/2021 in accordo ai principi di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 32/2021, e sono destinati e vincolati, tra l'altro, ai Servizi Veterinari delle A.S.L., e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio sanitario regionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, nazionali e regionali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF023 SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E VETERINARIA
DPF023004 UFFICIO SANITÀ ANIMALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Roberta Torlone
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Roberta Torlone
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF023 SERVIZIO Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria
Luigi Petrucci
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Camillo Odio
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: ALLEGATO A pdf.pdf

Impronta 4C8F9392BA3965064F52CAC184509E1B100E85466619D62A4C9EA9EFC269DBB8



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF023 SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E VETERINARIA
DPF023004 UFFICIO SANITÀ ANIMALE**

A pag. 1, DELE l'intero secondo capoverso introdotto da "CONSIDERATO il R.D. 27.07.34 n. 1265 – T.U.LL.SS.". N. 1 postilla approvata dalla Giunta regionale. Il Segretario della Giunta regionale Dott. Marco De Santis



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF023 SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E VETERINARIA
DPF023004 UFFICIO SANITÀ ANIMALE**

(Firmato digitalmente da)

**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 28/01/2026 13:59:52

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

(Firmato digitalmente da)

**MARCO DE SANTIS
SEGRETARIO**

Data: 28/01/2026 16:01:16

Nr. di serie certificato: 34886817878834751223301030909287079135